



COPIA

COMUNE DI SPECCHIA
Provincia di Lecce
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 25 del 21-11-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE IN MODALITA' TELEMATICA

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Specchia. Convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica risultano:

<i>Remigi Anna Laura</i>	<i>P</i>	<i>Branca Rocco</i>	<i>P</i>
<i>Giannuzzi Michele</i>	<i>P</i>	<i>Coluccia Riccardo</i>	<i>A</i>
<i>Scupola Adolfo Pasquale</i>	<i>P</i>	<i>Biasco Francesco</i>	<i>P</i>
<i>Scarcia Vincenzo</i>	<i>P</i>	<i>Benedicenti Serena</i>	<i>P</i>
<i>Giangreco Emanuele</i>	<i>A</i>	<i>De Vincenti Fernando</i>	<i>P</i>
<i>Placi' Nicolina</i>	<i>P</i>	<i>Filippo Nadia</i>	<i>P</i>
<i>Ricchiuto Federica Francesca</i>	<i>P</i>		

Presenti n. 11 Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Tripaldi Pierpaolo.

Ricchiuto Federica Francesca, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Parere di regolarità tecnica: Ai sensi del disposto dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/200, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere **Favorevole**

Specchia, lì 14-11-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to BAGLIVO GIOVANNI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

secondo quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 38 del TUEL, gli Enti locali hanno la potestà regolamentare di disciplinare il funzionamento delle sedute delle Giunte Comunali e dei Consigli comunali e metropolitani. In particolare, l'articolo 6 del TUEL statuisce che *“Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente (...) e i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente”*, l'articolo 7 stabilisce che *“ il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare (...) per il funzionamento degli organi”*;

l'art.7 prevede del dlgs 267/00 che nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

alla luce di tale potestà regolamentare, dunque, va evidenziato che alcune amministrazioni locali hanno adottato, ancor prima dell'entrata in vigore dell'articolo 73 del DL n.18/2020, norme statutarie o regolamentari per consentire a tutti o solo ad una parte dei componenti dei propri organi, di partecipare alle sedute in modalità telematica;

Dato atto che

questo peraltro è stato possibile anche in base alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) che prevedono che le pubbliche amministrazioni, *“nell'organizzare autonomamente la propria attività, utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione. Inoltre, gli enti utilizzano, nei rapporti interni, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione”*;

Atteso

che dal 01 /04/2022 è cessato lo stato emergenziale connesso alla situazione epidemiologica e l'art 73 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18 non trova applicazione, non essendo stata prevista una ulteriore proroga della sua efficacia come sostenuto dal Ministero dell'Interno;

che al fine di dare risposte in merito ai numerosi quesiti da parte di enti locali in ordine alla possibilità, in base all'attuale normativa, di continuare ad avvalersi delle modalità di riunioni in videoconferenza per gli

organi collegiali, il Ministero ha richiesto un parere all'Avvocatura Generale dello Stato, per verificare se, alla luce delle norme vigenti gli Enti locali, nell'ambito della propria autonoma potestà regolamentare, possano disciplinare le proprie riunioni in modalità mista o in videoconferenza, anche in fase successiva al contesto emergenziale disciplinato dall'art.73 del DL n.18/2020, assicurando il rispetto dei principi di tracciabilità, pubblicità, delle sedute e identificazione certa dei partecipanti previsti dall'ordinamento vigente;

Visti

inoltre, l'art.12 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m. e i. recante il Codice dell'amministrazione digitale;

l'art.97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. e i. recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

l'art.35 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m. e i. recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

l'art.77, comma 2 del Decreto legislativo 19 aprile 2016, n.50 e s.m. e i. recante il Codice dei contratti pubblici;

Rilevato

che i provvedimenti citati, tutti volti a favorire all'interno delle Pubbliche amministrazioni lo svolgimento della propria attività utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione;

Dato atto che

non vi sono atti regolamentari che prevedono riunioni dei consessi in contesti diversi collegati mediante videoconferenza e simili sistemi, ossia audio/video/teleconferenza;

il legislatore, in conseguenza dell'emergenza Covid-19 ha consentito a tutti gli Enti locali di poter tenere le riunioni degli organi collegiali a distanza, ancorché non muniti di uno specifico regolamento, per tutto il tempo di durata dello stato di emergenza;

Visto

l'art. 73 comma 1 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 che prevede che:

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi

secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Considerato che

si ritiene opportuno, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell'azione amministrativa del Comune di Surano, definire un regolamento relativo allo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale con modalità telematica, con la possibilità dei componenti di partecipare a distanza alle sedute;

Ritenuto

pertanto, che la modalità telematica di svolgimento della Giunta, tramite audio o video conferenza, costituisca valida e legittima alternativa allo svolgimento in sede, purché sia garantita la riservatezza del collegamento, atteso che le riunioni della Giunta Comunale non sono pubbliche;

Preso atto

del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato che evidenziando il quadro normativo vigente (artt.6,7,38 del Dlgs267/2000, art.12 del dlgs82 /2005 codice dell'Amministrazione Digitale) ritiene che *“gli Enti Locali possano nell'ambito della potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di Trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse A tal fine, si ritiene necessaria l'adozione di un apposito regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 TUEL, in quanto la possibilità di utilizzare la modalità di riunione in videoconferenza, in assenza di una specifica disciplina regolamentare che ne preveda e disciplini l'impiego anche in via ordinaria, era consentita e giustificata solo dalla disciplina normativa emergenziale ora non più in vigore”;*

Ritenuto

sussistere la potestà regolamentare degli enti locali di disciplinare, in via ordinaria, tali modalità di funzionamento dei propri organi in ossequio alle norme ordinarie surrichiamate del Decreto legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii.

Visto

il Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato richiamato innanzi;

Dato atto

dello schema proposto rispettano i principi di legge e dà adeguata garanzia del rispetto delle condizioni che regolano lo svolgimento delle sedute quali il riscontro del numero legale, accertamento dell'esito della votazione e della verbalizzazione;

Ritenuto

pertanto di approvare un apposito regolamento per il funzionamento della Giunta comunale in modalità telematica;

Visto

il parere favorevole del Responsabile del Servizio, reso ai sensi del disposto dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare il *“Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità telematica”*, composto da n°5 articoli, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di disporre la pubblicazione del Regolamento sul Sito Istituzionale sez. Amministrazione Trasparente sott. Sez. Atti Generali, nonché nella Sez. “Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico”;
3. di conferire al presente atto la immediata eseguibilità.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
F.to Ricchiuto Federica Francesca

Il Segretario Comunale
F.to Tripaldi Pierpaolo

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 07-12-2022 per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.
Num. Registro di Pubblicazione 1047

Specchia, lì 07-12-2022

Il Segretario Generale
F.to Tripaldi Pierpaolo

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125, T.U.E.L. 08/08/2000, nr. 267), nota n. _____ del _____

- Trasmessa alla Prefettura (Art. 135, T.U.E.L. 08/08/2000, n.267).
-

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).
 Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

Specchia, lì 07-12-2022

Il Segretario Generale
F.to Tripaldi Pierpaolo

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Specchia, lì 07-12-2022

Il Segretario Generale
Tripaldi Pierpaolo